



FinDolomiti Energia S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE

Al. E – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

2025-2027

Adottato con delibera del CdA il

30 gennaio 2025

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1. FINDOLOMITI ENERGIA, NATURA GIURIDICA E DISCIPLINA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....	3
1.2. ASSETTO NORMATIVO. OBIETTIVI DELLA SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	6
1.3. PROFILI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DI FINDOLOMITI ENERGIA .	7
1.4. SOGGETTI (PRINCIPALI ATTORI E FUNZIONI)	8
2. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	14
2.1. ANALISI DEL CONTESTO.....	14
2.1.1. <i>Analisi del contesto esterno</i>	14
2.1.2. <i>Analisi del contesto interno</i>	15
2.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	18
2.2.1. <i>Premessa e definizione dell'oggetto di analisi</i>	18
2.2.2. <i>Analisi del rischio</i>	21
2.3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO, MONITORAGGIO E RIESAME	23
2.3.1. <i>Misure generali di Gestione del rischio</i>	23
3. TRASPARENZA	30
4. SISTEMA DISCIPLINARE.....	33
ALLEGATI	33

1. INTRODUZIONE

1.1. FINDOLOMITI ENERGIA, NATURA GIURIDICA E DISCIPLINA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.

FINDE è una società a responsabilità limitata, controllata pubblica, costituita nel 2009 dal Comune di Rovereto, dal Comune di Trento e da Trentino Sviluppo S.p.a. (ente strumentale della Provincia autonoma di Trento).

FINDE ha ad oggetto *“la detenzione e l’amministrazione della partecipazione azionaria”* in Dolomiti Energia Holding S.p.A.¹ (d’ora in poi DEH) e *“l’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essa conseguenti”* e può compiere, nei rapporti con DEH, *“ogni ulteriore operazione, anche di natura finanziaria, giudicata utile per l’attività della partecipata e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoscrivere prestiti obbligazionari non convertibili o altri strumenti finanziari emessi dalla partecipata, concedere finanziamenti ...”* (art. 3 Statuto).

Dall’analisi della partecipazione azionaria in DEH, emerge che FINDE dispone, da sola, di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di DEH², condizione richiesta dall’art. 2359 c.c. affinché vi sia rapporto di controllo³. FINDE è tenuta al consolidamento del bilancio consolidato redatto da DEH. Si precisa che la Società ha esplicitamente escluso di svolgere qualsiasi attività di direzione e coordinamento nei confronti di Dolomiti Energia Holding.

Ad essa è stata riconosciuta personalità giuridica di diritto privato, ma poiché è sottoposta a controllo pubblico, essa ricade nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, nazionale e provinciale, in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con riferimento alla trasparenza, le modalità attraverso le quali la Società interpreta gli adempimenti sono stabilite dall’art. 2-bis, c. 3 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal Decreto legislativo n. 97/2016 e trovano una loro organica

¹ Dolomiti Energia Holding S.p.A. ha per finalità l’organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti attraverso società controllate e/o collegate.

² Si consideri inoltre che i due soci di FinDE S.r.l., Comune di Trento e Comune di Rovereto, hanno anche una partecipazione diretta in DE pari, rispettivamente, al 5,83% e 4,34%.

³ Si fa presente che Dolomiti Energia Holding si è dotata (così come, a loro volta, le sue controllate) di un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 volto a prevenire la commissione dei reati-presupposto.

traduzione in apposita sezione del presente piano, tenuto altresì conto della specifica normativa regionale.

Il presente documento costituisce l'aggiornamento annuale, per il triennio 2025-2027, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di FINDOLOMITI ENERGIA (adottato in prima sede per il triennio 2016-2019).

Il presente documento, denominato *Piano di prevenzione della corruzione e disposizioni in materia di trasparenza*, è stato redatto in conformità a quanto stabilito da ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, emanato con delibera n. 1064 d.d. 13 novembre 2019⁴, nonché nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato con delibera n. 7 d.d. 17 gennaio 2023.

Il presente documento costituisce allegato del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2000.

L'obiettivo specifico è fronteggiare “fenomeni corruttivi” in senso ampio. Con ciò si intende non solo la commissione dei reati di corruzione o di altri reati contro la Pubblica Amministrazione (obiettivo in parte coincidente con il Modello di Organizzazione e Gestione 231), ma anche ogni forma di “cattiva amministrazione” (a danno dell'ente stesso), cioè l'assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale dell'ente, a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Il presente documento, per il triennio 2025-2027, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del.

Prima della formale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la presente Sezione è stata predisposta in bozza dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza (RPCT), condiviso con l'Organismo di Vigilanza e trasmesso con congruo anticipo in bozza ai consiglieri di amministrazione al fine di permettere una discussione consapevole durante la seduta deputata alla sua approvazione.

La pianificazione delle misure contenute nel presente documento è prevista avendo a riferimento l'orizzonte temporale del triennio successivo.

Alla luce di quanto introdotto dal PNA 2022, nel contesto delle misure di semplificazione negli enti di piccole dimensioni (con meno di 50 dipendenti)⁵,

⁴ L'allegato 1 del PNA 2019, *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*, ha integrato ed aggiornato tutte le indicazioni contenute nei precedenti piani, tanto da divenire l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani.V. PNA 2019, all. 1 *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*, p. 3.

⁵ “Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo. Ciò può

L'approvazione del presente Piano può avvenire con cadenza triennale, salvo nei casi in cui, nell'anno precedente alla conferma, si presenti almeno una delle seguenti situazioni:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- siano stati modificati gli obiettivi strategici.

Annualmente, nell'atto di conferma o di nuova adozione, occorre dare conto, rispettivamente, che non siano intervenuti i fattori indicati sopra, ovvero che siano intervenuti e su che cosa si è inciso in modo particolare nel nuovo atto di programmazione.

Al fine di consentire un'agevole ricostruzione della conferma/aggiornamento, annualmente viene compilata la seguente tabella⁶:

ANNO	PTPCT	CONFERMA	AGGIORNAMENTO	PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE
2023	2023-2025	NO	SI	Revisione Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PPCT – all. E al MOG), in base alle indicazioni: PNA 2022 – modifiche in tema di pantouflage e conflitto di interessi nei contratti pubblici; previsioni di semplificazione per gli enti di piccole dimensioni
2024		SI		
2025			SI	Revisione e aggiornamento Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PPCT- all.E al MOG) – modifica Consiglio di amministrazione nominato in data 28.10.2024
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				

avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione (v. PNA 2022, p. 58)''

La società Findolomiti Energia non ha personale dipendente, ragion per cui può beneficiare delle semplificazioni introdotte nel PNA 2022.

⁶ Tabella introdotta con il PTPCT 2023-2025, a seguito delle modifiche introdotte da ANAC con il PNA 2022. Per tale ragione non vi sono riportate le modifiche precedenti.

1.2. ASSETTO NORMATIVO. OBIETTIVI DELLA SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ai fini della predisposizione del presente documento sono state prese in considerazione le seguenti fonti normative:

- la L. n. 190/2012, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il D. Lgs. n. 231/2001, *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- il D. Lgs. n. 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il D. Lgs. n. 39/2013, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Circolare n. 1 del 25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, *“Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- Decreto legislativo n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.
- delibera n. 1134/2017, *“Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- L. 179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (e relativi allegati), di cui alla delibera ANAC n.1064 d.d. 13 novembre 2019;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (e relativi allegati), di cui alla delibera ANAC n.7 d.d. 17 gennaio 2023.

1.3. PROFILI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DI FINDOLOMITI ENERGIA

FinDE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da due consiglieri; l'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, ex art. 2477 c.c.

La Società è soggetta alla revisione legale dei conti.

Non ha personale dipendente né dispone di spazi propri; per tutte le necessità di carattere contabile, amministrativo ed organizzativo si è sempre avvalsa di strutture esterne (Cassa del Trentino, fino a dicembre 2015, Studio "Postal & Associati" in seguito).

Attualmente FinDE ha la propria sede legale in via Torre Verde n. 25, presso lo Studio "Postal & Associati", al quale ha conferito l'incarico professionale "*consistente nello svolgimento dei servizi di consulenza, assistenza per adempimenti societari, amministrativi, contabili, tributari e di segreteria*".

Il sistema documentale organizzativo di FinDE (come individuato dal Modello di Organizzazione e Gestione integrato 231/190) prevede:

- i principi sui quali FINDOLOMITI ENERGIA fonda la propria attività (Codice Etico);
- i ruoli e le responsabilità delle varie funzioni (anche esterne) coinvolte nei vari processi sensibili;
- l'analisi dei rischi di commissione dei c.d. reati-presupposto 231 (dalla commissione dei quali può discendere la responsabilità amministrativa dell'ente) e l'analisi dei rischi di corruzione in senso lato, ai sensi della L. 190/2012.

- le procedure operative della Società, volte a disciplinare i vari processi e gestire i rischi in essi presenti.

1.4. SOGGETTI (PRINCIPALI ATTORI E FUNZIONI)

Come precisato nell'allegato 1 al PNA 2019 (p. 7) *“La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e dal monitoraggio”* Tuttavia *“questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio”*.

In altre parole, il contributo degli altri soggetti è essenziale; è rimesso all'RPCT il compito di individuare nella presente sezione gli altri soggetti coinvolti e di specificarne i compiti. Nella seguente tabella sono individuate le persone coinvolte, unitamente al loro ruolo in relazione a FINDOLOMITI ENERGIA e le funzioni attribuite ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Soggetto	Ruolo interno	Funzioni ai fini Anticorruzione/Trasparenza
Svetlana Turella	Membro del Consiglio di Amministrazione	<p>- l'RPCT predispone la Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza e la sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione (v. art. 1 co. 8 L. 190/2012)</p>
		<p>- l'RPCT segnala all'Organo di indirizzo e all'OIV (organismo con funzioni analoghe, nella Società) le eventuali "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e attiva la procedura disciplinare (v. art. 1 co. 7 L. 190/2012).</p>
		<p>- l'RPCT verifica l'idoneità e l'efficace attuazione della Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza e propone modifiche alla stessa quando sono accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società (v. art. 1 co. 10 L. 190/2012).</p>
		<p>- l'RPCT definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione (v. art. 1 co. 10 L. 190/2012). * <i>attualmente non applicabile poiché la Società non ha personale dipendente.</i></p>
		<p>- l'RPCT redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nella Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza (v. art. 1 co. 14 L. 190/2012).</p>
		<p>- l'RPCT, ai fini della trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo con funzioni analoghe a quelle dell'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, che potranno avere conseguenze anche a fini disciplinari (v. art. 43, d.lgs. 33/2013).</p>

		<p>- l'RPCT si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico <i>“nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”</i> (v. art. 5 co. 7 D.Lgs. 33/2013)</p> <p>- l'RPCT cura la diffusione della conoscenza del codice etico, il monitoraggio annuale della sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale della Società.</p> <p>- l'RPCT vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.</p>
--	--	---

Organo di Indirizzo		
Soggetto	Ruolo interno	Funzioni ai fini Anticorruzione/Trasparenza
	Consiglio di Amministrazione	L'Organo di Indirizzo deve:
Paolo Nicoletti, Presidente		- valorizzare lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione.
Paolo Frizzi Consigliere		- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo.
Svetlana Turella, Consigliera		- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni.
		- assicurare all'RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni. In particolare la Società ha individuato un funzione interna allo Studio Postal quale risorsa a supporto dell'RPCT.

Organismo con Funzioni analoghe a quelle dell'OIV

La Società ha attribuito le funzioni analoghe a quelle dell'OIV all'Organismo di Vigilanza, che dovrà svolgere, in tale ruolo, le seguenti attività:

avv. Flavia Betti Tonini	OdV, al quale è stato attribuito il compito di svolgere funzioni analoghe (in quanto compatibili nella realtà della Società) a quelle dell'OIV	<ul style="list-style-type: none">- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;- fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;- verifica la correttezza della pubblicazione dei dati sul sito amministrazione trasparente e rilascia la relativa attestazione (secondo le indicazioni fornite annualmente da ANAC, e secondo le relative tempistiche)
-----------------------------	--	--

Soggetti a supporto dell'RPCT e Responsabili della Pubblicazione dei Dati nella sezione del sito internet Amministrazione Trasparente

Struttura competente per il reperimento e la pubblicazione dati:	Responsabile della pubblicazione dei dati⁷
Studio Postal	Cristiana Sartori

Altri portatori di interesse – c.d. *Stakeholders*

Considerata la ridottissima operatività della Società, si ritiene che gli stakeholders più rilevanti siano i soci: Comune di Trento, Comune di Rovereto e Trentino Sviluppo S.p.a.

⁷ Il responsabile della pubblicazione dei dati, in particolare, raccoglie dai responsabili/referenti delle aree organizzative interne i dati da pubblicare nella sezione area trasparenza del sito internet istituzionale, e ne cura la pubblicazione secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (come interpretato da ANAC). A proposito degli obblighi di pubblicazione si vedano:

- allegato 1) alla delibera ANAC 1310/2016;
- allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017;
- allegato 9) alla delibera ANAC 7/2023 (PNA 2022), sostitutivo dell'elenco degli obblighi per la sottosezione "bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) della delibera ANAC 1310/2016 e dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017.

2. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1. ANALISI DEL CONTESTO

Secondo quanto stabilito dal PNA 2019, *la prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno* (v. PNA 2019, all. 1 p. 9).

In questa fase, la Società ha acquisito le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). La valutazione si ritiene invariata rispetto al PPCT precedente.

2.1.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione [...] la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale (v. PNA 2019, all. 1 p. 9).

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, la Società ha raccolto dati rilevanti attraverso le seguenti fonti.

Fonti esterne:

- *Rapporto sulla sicurezza in Trentino*, relazione del gruppo di lavoro in materia di sicurezza costituito dalla Giunta della Provincia di Trento, pubblicato ad ottobre 2018 (in attesa di pubblicazione del rapporto aggiornato in base al protocollo di intesa Provincia-Procura 2022);
- *Relazioni di inaugurazione degli anni giudiziari 2022 e 2023* - Interventi del Procuratore Generale della Repubblica, della Presidente della Corte d'Appello di Trento, del Procuratore generale della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento;

- *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, PaT*
- *Relazione annuale ANAC 2024 su attività 2023, 14 maggio 2024*
- *Relazione sullo Stato di diritto 2024. La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea, Commissione Europea, 24 luglio 2024*

Fonti interne:

- confronto con l'OdV e messa in comune dei risultati di attività di verifica.

FINDOLOMITI ENERGIA s'inserisce in un contesto sociale e culturale in cui il rischio di fenomeni corruttivi (spesso associati a fenomeni di infiltrazione da parte di associazioni criminose) è sempre parso decisamente moderato.

Tale considerazione è emersa, in passato, sia dai risultati raggiunti dal gruppo di lavoro in materia di sicurezza costituito dalla Giunta della Provincia di Trento, sia dalla lettura delle relazioni d'apertura degli anni giudiziari passati.

Si deve evidenziare che nel corso del triennio 2020-2022 il contesto esterno è in parte mutato in relazione all'emergenza da Covid-19, alla crisi energetica e all'instabilità geopolitica derivante dalla guerra tra Russia e Ucraina, che ha portato un generale aumento del rischio di infiltrazione criminale.

Tuttavia anche in tal senso il rischio pare davvero moderato alla luce della natura, dell'organizzazione della Società e della sua attività specifica.

Si ritiene dunque che il rischio corruttivo possa ritenersi relativamente contenuto, con riferimento al contesto esterno.

2.1.2. Analisi del contesto interno

Secondo quanto previsto dal PNA 2019, all. 1 (p. 12) *l'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.*

Organizzazione Generale e Poteri

Come anticipato l'assetto organizzativo della Società è essenziale.

FinDE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da due consiglieri; l'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, ex art. 2477 c.c.

La Società è soggetta alla revisione legale dei conti.

Non ha personale dipendente né dispone di spazi propri; per tutte le necessità di carattere contabile, amministrativo ed organizzativo si è sempre avvalsa di strutture esterne (attualmente Studio "Postal & Associati"), in base a specifico contratto.

Nella mappatura dei processi si è tenuto conto anche delle attività svolte dalle funzioni a supporto della Società, benché esse operino in autonomia, sulla base di specifico contratto.

Mappatura dei processi

Secondo quanto previsto dal PNA 2019, all. 1 (p. 13) *l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.*

Si riassumono nelle tabelle seguenti i principali processi della Società.

Processo / Attività sensibili
Approvvigionamento di beni e servizi, e conferimento incarichi per consulenze e prestazioni professionali
Fatturazione Passiva
Gestione Pagamenti
Gestione rapporti con istituti di credito
Gestione eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali
Gestione partecipazioni e operazioni societarie

Alla luce dell'attività concretamente posta in essere da FINDE, del numero ridotto delle persone coinvolte e, parimenti, della molteplicità dei controlli cui soggiace, si ritiene che tali rischi siano molto limitati.

Come emerge dall'analisi del rischio 231/190 (v. MOG_all. B), i rischi maggiori per la Società attengono ai reati societari (art. 25 ter D.Lgs, 231/2001).

2.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Secondo quanto previsto dal PNA, all. 1 (p. 28) *la valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).*

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

2.2.1. Premessa e definizione dell'oggetto di analisi

I reati rilevanti ed astrattamente configurabili nell'ambito della Società "Findolomiti Energia", in relazione a fenomeni corruttivi prevalentemente nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono evidenziabili come segue:

- corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- induzione a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria (art. 377 – bis c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416 – bis e 416 – ter c.p.);
 - truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della U.E. (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - peculato (art. 314 c.p.);
 -
 - traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

In ogni caso, l'obiettivo del presente Piano è dunque quello di fronteggiare il "fenomeno corruttivo" in senso ampio.

Con tale nozione si intende richiamare non solo la commissione dei reati di corruzione o di altri reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche ogni forma di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale dell’ente a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

La presente Sezione ha quindi lo scopo di prevenire ed ostacolare atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastino con la necessaria cura dell’interesse della Società e pregiudichino l’affidamento dei terzi nell’imparzialità del suo operato.

Oggetto di indagine per l’individuazione dei rischi sono non solo i processi (livello minimo di analisi, comunque ritenuto ammissibile in realtà di dimensioni organizzative ridotta, come nel caso di FINDOLOMITI ENERGIA), ma anche le attività in essi contenute.

Le attività che possono essere considerate foriere di rischi di corruzione, limitatamente a quelle ritenute di pubblico interesse ai sensi dell’art.1, comma 34, l. 190/2012, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16 della stessa legge, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società, sono prevalentemente individuabili in quelle che portano i vertici aziendali, nonché tutti coloro che operano sotto la direzione e vigilanza di costoro, ad intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (anche soci); vanno considerati inoltre “processi sensibili”, benché residuali, quelli insiti nel processo di approvvigionamento.

Di seguito l’individuazione delle principali attività soggette a rischio corruttivo (c.d. Registro dei rischi secondo il PNA 2019 all. 1, p. 31).

Tab. A – rischi per ciascun processo individuato

Processo / Attività sensibili	Modalità di realizzazione dell'illecito (alcuni esempi, senza alcuna pretesa di esaustività)
--	---

<p>Approvvigionamento di beni e servizi, e conferimento incarichi per consulenze e prestazioni professionali</p>	<p>L'addetto dello studio di consulenza/il Presidente o altro consigliere potrebbe richiedere/ricevere un "compenso" non dovuto (una qualsiasi indebita utilità) dal fornitore/consulente, al fine di: affidare ad esso il lavoro/la fornitura; evitare l'applicazione di penali; incrementare indebitamente il compenso; omettere controlli ...</p>
<p>Gestione Pagamenti</p>	<p>I pagamenti, siano essi tracciabili o eseguiti mediante contanti, rappresentano un'attività a rischio diffuso perché possono essi stessi rappresentare un mezzo di corruzione (corruzione attiva); non solo, l'addetto dello studio di consulenza/il Presidente o altro consigliere potrebbe anche ricevere indebite utilità per alterare dei pagamenti dovuti o effettuare dei pagamenti non dovuti (corruzione passiva).</p>
<p>Gestione rapporti con istituti di credito</p>	<p>L'addetto dello studio di consulenza/il Presidente o altro consigliere potrebbe richiedere/ricevere un "compenso" non dovuto (una qualsiasi indebita utilità) al fine di agevolare l'individuazione dell'istituto di credito con cui stipulare il contratto; lo stesso potrebbe corrompere un funzionario dell'Istituto per far nascondere delle irregolarità o per alterare le informazioni relative alla situazione economica/finanziaria della Società...</p>
<p>Gestione eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali</p>	<p>Il rappresentante legale potrebbe corrompere o lasciarsi corrompere in occasione di eventuali contenziosi giudiziali o stragiudiziali, alterandone i risultati: potrebbe corrompere un pubblico ufficiale per ottenere una soluzione della controversia a lui favorevole; potrebbe lasciarsi corrompere per consentire una soluzione della controversia favorevole al corruttore...</p>
<p>Gestione partecipazioni e operazioni societarie</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione potrebbe subire delle pressioni nella gestione della partecipazioni azionarie o nelle decisioni relative alla ripartizione degli utili.</p>

2.2.2. Analisi del rischio

Non essendoci mai stati precedenti, né segnalazioni, e considerato il contesto socio-economico in cui si trova ad operare la Società (tutti elementi che consentono di ridurre il rischio corruttivo, benché – come evidenziato – il contesto esterno sia in rapido mutamento e vada dunque monitorato), per procedere all'identificazione del rischio si è proceduto ad un'attenta analisi dei processi e delle possibilità (in astratto) che siano commessi gli illeciti.

Conseguentemente, la stima del livello di esposizione al rischio è di tipo qualitativo misto, ed è stata operata in base ai seguenti indicatori:

1. livello di interesse “terzo”: la presenza di interessi terzi, anche economici, rilevanti determina un incremento del rischio. Interesse terzo può essere quello di un soggetto terzo che vuole influenzare l'operato della Società, ma può anche essere quello di un soggetto interno alla Società, che si trova in una situazione di “conflitto di interesse”;
2. grado di discrezionalità del decisore interno alla Società: la presenza di un processo decisionale molto discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. opacità del processo: la tracciabilità del processo e (ove previsto) la pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente riduce il rischio;
4. concentrazione delle funzioni e assenza di più livelli di controllo (maggiore segregazione e più livelli di controllo riducono il rischio)

A ciascun indicatore è stato dato un valore numerico da 1 (valore basso) a 3 (valore alto).

La valutazione del livello di esposizione al rischio è data dalla somma dei valori:

4-6 livello di esposizione al rischio basso

7-9 livello di esposizione al rischio medio

10-12 livello di esposizione al rischio alto

Segue lo schema di valutazione del livello di esposizione al rischio:

Tab. A – valutazione dei rischi connessi alle attività poste in essere nei vari processi.

Tab. A – valutazione dei rischi connessi alle attività poste in essere nelle varie Aree

Processo di riferimento	livello di interesse "terzo"	grado di discrezionalità del decisore	opacità del processo	concentrazione delle funzioni e assenza di più livelli di controllo	Valutazione esposizione al rischio
Approvvigionamento di beni e servizi, e conferimento incarichi per consulenze e prestazioni professionali	2	2	1	2	7
Gestione pagamenti	1	1	1	1	4
Gestione rapporti con istituti di credito	1	1	1	1	4
Gestione eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali	1	1	1	2	5
Gestione partecipazioni e operazioni societarie	3	2	1	1	7

2.3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO, MONITORAGGIO E RIESAME

Come evidenziato nel PNA 2019, all.1 (p. 40) *il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.*

In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche.

*Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.*

Le misure che seguono sono state riviste a seguito dell'approvazione da parte di ANAC del PNA 2022, in particolare con riferimento a divieto del conflitto di interessi e divieto di *pantouflage*. A ciò si aggiunge l'importanza del **monitoraggio (a) sull'idoneità e (b) sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio e del conseguente riesame** (v. PNA 2019, all. 1 p. 56; PNA 2022, p. 39 ss. e p. 60 ss.), che dovrà essere svolto e documentato dall'RPCT con cadenza almeno annuale.

[Ndr NON C'E' LA TABELLA RIEPILOGATIVA E A FINE CAPITOLO SI PRECISA CHE "NON SI RITIENE DI DOVER INSERIRE ULTERIORI MISURE. QUINDI QUESTA FRASE PUO'ESSERE ELIMINATA] Le misure generali sono soggette a riesame annuale, in fase di aggiornamento e revisione della Sezione.

2.3.1. Misure generali di Gestione del rischio

La Società ha individuato le seguenti **misure di carattere generale**, trasversali a tutti i processi.

PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE (v. Det. ANAC n. 1134/2017, p. 26)

La Società programmerà, nell'arco del prossimo biennio, un intervento formativo volto a sensibilizzare i consiglieri sul tema della prevenzione della corruzione delle società controllate dalla PA, sulla scorta di quello organizzato a gennaio 2019.

INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE LA COMMISSIONE DEI REATI

La Società individua, quali idonee misure di prevenzione dei reati in questione, le seguenti modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie, peraltro già in essere:

- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione;
- puntuale definizione dei poteri e delle mansioni.

DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

La Società monitora l'adeguatezza e la diffusione del Codice Etico già adottato in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001.

SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL PIANO

La violazione di quanto previsto dalla presente Sezione viene sanzionata secondo quanto previsto dal sistema disciplinare di cui al Modello di Organizzazione e Gestione.

IL COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La trasparenza costituisce un importante strumento per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un inquinamento dell'azione della Società per fini privati. La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere dalla Società "Findolomiti Energia" permette di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, è parte integrante della presente Sezione e rientra nelle funzioni dell'Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.⁸

INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

“Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità è disciplinata dal D.Lgs. 39/2013.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lettera l) del D.Lgs. 39/2013 – e cioè gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato – e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali [...].

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico, c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne della società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.” (LG ANAC Det. 1134 d.d. 1.11.2017, pp. 25-26).

Premesso che le verifiche sulle inconferibilità relative ad amministratori nominati dalle p.a. controllanti sono effettuate dalle p.a. stesse, in ogni caso FINDE adotta le seguenti misure preventive:

- negli atti di attribuzione degli incarichi di Presidente ed eventuale Amministratore delegato e degli eventuali incarichi dirigenziali (attualmente non presenti) sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico e le cause di incompatibilità;

⁸ A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 alla legge 190/2012, si è disposta l'unicità della figura del RPC e del RT

- i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all'atto di conferimento dell'incarico e nel caso in cui vi fossero delle successive modifiche nel corso del rapporto;
- l'RPCT effettua, periodicamente, un'attività di verifica.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI (v. Det. ANAC n. 1134/2017, p. 26)

Secondo le indicazioni ANAC *“le amministrazioni controllanti promuovono l’adozione da parte delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante [...]”* (LG ANAC Det. 1134 d.d. 1.11.2017, p. 26)

FINDE non ha personale dipendente, tuttavia reputa di fondamentale importanza dotarsi di un sistema che consenta a chiunque di segnalare eventuali illeciti o irregolarità.

A tal fine FINDE ha adottato apposita procedura (alla quale si rimanda), in conformità a quanto stabilito dalla L. 179/2017.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI (v. Det. ANAC n. 1134/2017, p. 23)

Come precisato, con la presente Sezione per la trasparenza, la Società intende sia prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e quelli individuati dalla L. n. 190/2012 sia presidiare le attività *ex lege* rischiose elencate all’art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.

In conseguenza di ciò, deputato a vigilare sull’osservanza del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, anche in modo coordinato con l’Organismo di Vigilanza (per gli aspetti di interesse comune). L’OdV ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovranno agire nell’ambito delle proprie competenze e, per l’ipotesi in cui i due organi di controllo non coincidano, dovranno essere previsti dei momenti di coordinamento.

Pertanto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l’Organismo di Vigilanza, coordinandosi tra di loro, dovranno:

- verificare periodicamente il rispetto delle procedure di gestione dei rischi adottate dalla Società;
- effettuare, se lo riterranno, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili. A tal fine, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dovrà:

- verificare l’efficace attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della sua idoneità preventiva;
- elaborare proposte di modifica al Piano di Prevenzione della Corruzione, nel caso in cui vengano accertate significative violazioni o mutamenti dell’organizzazione ovvero ogni qual volta sarà ritenuto opportuno.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l'Organismo di Vigilanza dovranno essere informati immediatamente:

- della violazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, della violazione dei regolamenti in esso richiamati ovvero della violazione dei regolamenti che la Società riterrà di adottare che siano funzionali alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei fenomeni corruttivi in senso lato;
- delle situazioni che potrebbero esporre la Società al rischio di responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e, più in generale, di qualunque criticità che sia rilevante ai fini del presente Piano di Prevenzione della Corruzione. La segnalazione avverrà in forma anonima ed il segnalante sarà garantito da qualsiasi tipo di discriminazione (anche indiretta);
- delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative.

DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Nel PNA 2022 l'ANAC ha dedicato particolare attenzione al tema legato al divieto di *pantouflage*⁹, suggerendo alle amministrazioni/enti e ai RPCT misure di prevenzione e strumenti per l'accertamento delle violazioni.

Ciò premesso, si evidenzia come le ipotesi in cui si possa verificare il fenomeno del *pantouflage* in FINDOLOMITI ENERGIA siano assai residuali. Non essendo presente nella società personale dipendente, il divieto di *pantouflage* è applicabile solamente nei confronti dei titolari di incarichi amministrativi di vertice (v. PNA 2022 p. 65; v. art. 1, d.lgs. 39/2013).

L' ANAC si è riservata di redigere specifiche linee guida di chiarimento con riferimento al perimetro di applicazione di tale divieto.

CONFLITTO DI INTERESSI

⁹ Come indicato nel PNA 2022 “la parola di origine francese “*pantouflage*” viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, prima a livello internazionale, e successivamente a livello nazionale, è stata dedicata particolare attenzione alla materia. Il più significativo intervento internazionale in tema di *pantouflage* è contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), con la quale è stata raccomandata l'adozione di un'apposita disciplina in materia con la previsione di specifiche restrizioni e limiti.

Il legislatore nazionale ha poi introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio. La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi” (PNA 2022 p. 63).

Tutti coloro che operano in e per la Società sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti , associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Tutti coloro che operano in e per la Società si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza (v. anche il Codice etico e di comportamento).

Considerate le caratteristiche organizzative e operative della Società non si ritiene di dover inserire ulteriori misure.

3. TRASPARENZA

La disciplina in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è contenuta nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che – tra le altre cose- ne ha ampliato la portata. (V. anche L.R. n. 10/2014.)

Il Legislatore ha individuato nella trasparenza uno strumento fondamentale nella lotta ai fenomeni corruttivi.

La promozione di una maggiore trasparenza rappresenta per FINDE l'occasione per favorire al proprio la diffusione di una maggiore sensibilità in tema di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere può favorire forme di controllo diffuso da parte di soggetti esterni e soprattutto svolge un'importante azione deterrente per potenziali condotte illecite o comunque non regolari.

Il sito internet di FINDE è dunque dotato di una sezione dedicata, denominata “Amministrazione trasparente”.

Responsabile della pubblicazione delle informazioni, ai sensi della normativa vigente, è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

La tabella allegata (all. A) individua nel dettaglio:

- la sintesi dei contenuti oggetto di pubblicazione e i relativi riferimenti normativi;
- la sezione “amministrazione trasparente” pubblicata sul sito istituzionale;
- il responsabile della pubblicazione;
- la cadenza degli aggiornamenti.

Accesso Civico e accesso generalizzato

Secondo il dettato dell'art. 2, co. 1 del D.Lgs. 33/2013, le norme ivi contenute *“disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*.

Come precisato dall'ANAC, le società dunque *“sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso al pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte”* (LG ANAC Det. 1134 d.d. 1.11.2017, pp. 34).

L'**accesso civico** è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

L'**accesso generalizzato** è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione.

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. "**accesso documentale**").

Si tenga presente che, ai sensi dello stesso art. 2 bis, "*la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile*" alle società in controllo pubblico. Ciò significa che sarà necessario valutare caso per caso entro quali limiti sia possibile fornire le informazioni eventualmente richieste.

ANAC stessa ha precisato che "*le società applicano le richiamate linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi privati, vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela "degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali" (LG ANAC Det. 1134 d.d. 1.11.2017, p. 34).*

L'ANAC, nelle Linee Guida approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 precisa che: "*considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.*

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

- 1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;*
 - 2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;*
 - 3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato.*
- Si tratterebbe, quindi, di:*

- a) *provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;*
- b) *provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.* (LG ANAC 2016 Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5co.2del d.lgs.33/2013 , pp. 7-8).

FINDE ha dato seguito a tali indicazioni adottando uno specifico *Regolamento per l'accesso civico e l'accesso generalizzato* (v. all. B), pubblicato sul sito di FINDE nella sezione Amministrazione Trasparente.

Nella sezione Amministrazione trasparente è altresì pubblicato il Registro degli Accessi, secondo normativa.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

Al fine di dare efficacia al presente Piano, al Codice etico e, in ogni caso, a tutte le procedure adottate e in fase di adozione, FINDE si è dotata di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole adottate (v. MOG_PG al quale si rimanda).

Con la previsione di tale sistema disciplinare FINDE intende anche lanciare un forte messaggio di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività.

ALLEGATI

All. A) Tabella di sintesi - dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente

All. B) Regolamento per l'accesso civico e l'accesso generalizzato

All. A)

Tabella di sintesi - dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente

SEZIONI SITO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"		RIFERIMENTI NORMATIVI	SINTESI DEI CONTENUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILI	AGGIORNAMENTO
1° livello	2° livello				
Disposizioni Generali	Atti generali	Art. 10 co. 8 lett. a) D.Lgs.33/2013 Art. 12, c. 1,2 D.Lgs. 33/2013	Piano di Prevenzione della Corruzione Link alla normativa che regola l'attività di FINDE e tutti gli atti di regolazione interna adottati da FINDE (ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ecc.).	RPCT	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Artt. 13 e 14 D.Lgs. 33/2013	Dati relativi agli organi di indirizzo politico (CdA) e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. Con riferimento al CdA viene pubblicato, per ogni suo membro: 1. l'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico; 2. il curriculum; 3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 4. gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 5. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti. 7. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.	RPCT	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47 D.Lgs. 33/2013	Eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.	RPCT	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013

	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 33/2013	Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	RPCT	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
Consulenti e collaboratori	/	Art. 15 D.Lgs. 33/2013	Per gli incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, sono pubblicati: 1. gli estremi dell'atto di conferimenti dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico, la durata; 2. il curriculum vitae; 3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 4. i compensi	RPCT	ENTRO 30 GIORNI
Personale	Organizzazione interna	Artt. 16-17 D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione dati relativi alla dotazione organica a tempo indeterminato e determinato,	RPCT	ANNUALE Art. 22, c.1 d.lgs. 33/2013
	Reclutamento	Art. 19 D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso FINDE, nonché i criteri di valutazione e le eventuali tracce delle prove scritte		
		Art. 5 co. 2 LR10/2017	Criteri e modalità di reclutamento del personale		
	Premi	Art. 20 D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione dei dati relativi agli eventuali premi collegati alla performance		
	Contrattazione collettiva	Art. 21 D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali applicati		

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico/dirigenti	Art. 23 D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex D.Lgs. 50/2016).	RPCT	SEMESTRALE Art. 23, c.1 d.lgs. 33/2013
Bilanci	Bilancio preventivo e conto consuntivo	Art. 29, c. 1 D.Lgs. 33/2013	Bilanci di previsione e consuntivi divisi per anni (pubblicazione anche di dati in forma sintetica, aggregata e semplificata con rappresentazioni grafiche).	RPCT	ENTRO 30 GIORNI art. 29, c.1 d.lgs. 33/2013
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2 D.Lgs. 33/2013	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, integrazione del Piano degli indicatori, con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.	RPCT	ENTRO 30 GIORNI art. 29, c.1 d.lgs. 33/2013
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 D.Lgs. 33/2013	Tutte le informazioni identificative degli eventuali immobili posseduti; il canone di affitto versato	RPCT	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
Pagamenti effettuati da FINDE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 D.Lgs. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di lavori, beni, servizi e forniture.	RPCT	ANNUALE Art. 33, c.1 d.lgs. 33/2013
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 D.Lgs. 33/2013	informazioni per fatturazione elettronica, ecc.	RPCT	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bandi di gara e contratti		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5,	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	

		commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10		<p>Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)</p> <p>Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)</p>	
<p>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016</p> <p>I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione</p>					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	<p>Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)</p> <p>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e</p>	Tempestivo

				<i>soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</i>	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di	Tempestivo

				<p>progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p>	
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	<p>Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea</p>	<p>Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea</p>	Tempestivo

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo

	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

				occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che	Tempestivo

				occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	<p>Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). <p>Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo</p>	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	<p>Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.</p> <p>Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).</p>	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente

		<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;</p>	<p>Concessioni e partenariato pubblico privato</p>	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p>	<p>Tempestivo</p>
--	--	--	--	---	-------------------

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale

All. B)

Regolamento per l'accesso civico e l'accesso generalizzato

DEFINIZIONI

Di seguito si evidenziano utili definizioni per chiarire il significato di alcuni termini/concetti utilizzati nel presente documento.

L'accesso civico

L'accesso civico c.d. semplice viene regolato dal primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013; è relativo ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione (quelli presenti nella sezione Società Trasparente del sito internet di FINDE), comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

L'accesso “generalizzato”

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo *“scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*. A tali fine è quindi disposto che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*.

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico “semplice”) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, c. 3.

L'accesso documentale

Le due forme di accesso civico appena descritte e regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, della legge n. 241/1990 (cd. “accesso documentale”).

Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla Società.

Per l'ANAC *“l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.*

Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni” (LG ANAC 1309/2016, pp.7).

1. Norme di Riferimento

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “decreto trasparenza” il D.Lgs. n. 33/2012 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- b) “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
- c) “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
- d) “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del decreto trasparenza;
- e) “codice della Privacy” quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Regolamento Europeo 2016/679;
- f) linee guida dell’ANAC emesse con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 e successive

2. Legittimazione soggettiva e oggettiva

L’accesso generalizzato può essere presentato da chiunque.

Non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.

L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.

Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni la società dispone.

3. Modalità di presentazione delle domane

Le richieste di ACCESSO CIVICO e di ACCESSO GENERALIZZATO vanno indirizzate alla Società, corredate dalla copia di un documento di identità del richiedente, nelle seguenti modalità:

Consegnate a mano presso la segreteria della società negli orari di apertura.

Spedite con posta ordinaria all'indirizzo: Fin Dolomiti Energia S.r.l., Via Torre Verde n. 25, 38122 Trento

Mediante posta elettronica all'indirizzo e- mail: info@finde.tn.it

4. Responsabile del procedimento

FINDE individua una specifica funzione interna (alla quale sarà offerta idonea formazione) quale responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento ha il compito di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sulla sezione Società Trasparente e fornire le risposte ai richiedenti, nei casi di richieste di accesso civico e accesso generalizzato.

Nel caso di istanze di accesso, se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

5. Soggetti controinteressati

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), FINDE deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

6. Termini del procedimento

Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, il responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento web.

Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, la società è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo.

I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al giudice amministrativo.

In ogni caso di richiesta di accesso generalizzato, la società deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso devono essere motivati.

7. Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

Nella valutazione dell'istanza di accesso il responsabile del procedimento verifica che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013. Per completezza si riportano di seguito tutte le fattispecie previste dall'art. 5 bis, fermo restando che solo alcune di esse potranno interessare FINDE:

1. nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- b) nei procedimenti, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della società, diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (D.Lgs 322/1989);
- il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957)

i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);

i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);

i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).

Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni la società è tenuta a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

Nella valutazione dell'istanza di accesso, il responsabile del procedimento deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate.

Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

8. Eccezioni relative all'accesso generalizzato

I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che la società deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti (tra i molti, indicati dalle Linee Guida) il regolare svolgimento di attività atte ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza della società.

In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti endoprocedimentali e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli collaboratori o sull'attività di enti su cui la società esercita forme di vigilanza;
- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti;
- pareri legali redatti da professionisti esterni, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 193/2003;

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta della società, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;

- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

La società è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio.

Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

L'accesso generalizzato viene altresì negato qualora:

la richiesta rappresenti un numero cospicuo di documenti ed informazioni risultando pertanto manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, saranno individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento;

L'istanza di accesso non abbia ad oggetto una specifica documentazione in possesso dalla società (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) o riguardi dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa;

L'istanza di accesso obblighi la società a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso o di titolarità di terzi enti o società pubbliche, ovvero a rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato.

9. Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In caso di comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante..

10. Tutele

Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Il termine di cui all'art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.

In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche a FINDE.

Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica alla Società. Se FINDE non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), l'RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, c. 5, del D.Lgs. 33/2013.

11. Responsabilità nel riutilizzo dei dati e informazioni

FINDE esclude la propria responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti cagionati a terzi che possono essere compiuti dai richiedenti all'accesso, qualora utilizzino o trattino i dati o le informazioni ricevute, in maniera eccedente alla loro finalità.